

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

ACCORDO QUADRO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica per la fornitura all'Arma dei Carabinieri n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme (**C.I.G.** _____), della durata di n. 48 mesi, a cura della _____ di _____ (C.F. _____ e P.I. _____)

L'anno **duemilaventuno**, addì ____ (_____) del mese di _____, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale,

PREMESSO CHE

- Il Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, con determinazione di contrarre n. 981 R.U.A. in data 02.10.2020 ha autorizzato, per il soddisfacimento dell'esigenza in titolo, l'esperimento di un'apposita gara con procedura "aperta", con "rito accelerato", in un unico lotto, con criterio di aggiudicazione all'"offerta economicamente più vantaggiosa";
- è prevista la stipula di un "Accordo quadro", ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito del quale l'A.D. potrà stipulare appositi contratti discendenti fino alla scadenza o al raggiungimento dei quantitativi massimi stabiliti nell'Accordo Quadro stesso;
- all'esito della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. _____ del _____ e sulla G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. ____ del _____, esperita nelle seguenti sedute tenutesi nei giorni _____ (verbale n. _____

di rep) e _____ (verbale n. _____ di rep), è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura relativa al presente appalto alle condizioni di cui all'offerta presentata in gara, a favore della _____ di _____, per un importo complessivo di € _____ **IVA esclusa;**

- la società contraente ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati per la partecipazione alla gara;
- la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a carico della società contraente;
- con decreto n. ___R.U.A. in data ___ è stata approvata dalla competente Autorità l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;
- il presente accordo quadro è fonte di obbligo a contrarre i successivi appalti specifici in capo alla ditta contraente, mentre non è fonte di obbligo in capo all'A.D.; pertanto, lo stesso non vincola la stazione appaltante all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, ma fonda l'obbligo, in capo alla ditta contraente, di eseguire le forniture che saranno ordinante di volta in volta. Il presente Accordo quadro disciplina lo schema ed il contenuto dei menzionati appalti specifici i quali saranno vincolanti per la ditta fin dal momento della loro sottoscrizione, mentre impegneranno l'A.D. solo dopo l'approvazione degli stessi da parte degli Organi di Controllo, a norma delle vigenti disposizioni normative;
- la ditta dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Specifiche Tecniche, definisce in modo vincolante e completo gli impegni assunti con il presente atto;
- i costi connessi ai rischi da interferenze sono pari a zero;

SIA NOTO

volendosi ora addivenire alla stipulazione di un Accordo quadro in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, avanti a me **Magg. amm. Mariangela Franchini**, Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sono comparsi e si sono costituiti senza la presenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, il **Col. amm. Achille Tamborino**, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in nome e rappresentanza dell'Amministrazione Difesa,

E

la _____ di _____, in epigrafe indicata, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ in data _____.

Il Sig. _____, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, in veste e qualità di legale rappresentante del citato operatore economico, ammettendo ed accettando per vero il contenuto della su estesa narrativa, si obbliga nella più ampia e valida forma legale, alle condizioni tutte stabilite negli articoli di cui all'allegato capitolato amministrativo, specifiche tecniche e patto di integrità, ad assicurare all'A.D. la fornitura di cui sopra.

Richiesto io **Magg. amm. Mariangela Franchini**, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ricevo il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da:

- premessa di n. _____ pagine interamente scritte e n. _____ righe della _____ pagina;

- capitolato amministrativo di n. _____ pagine interamente scritte e n. _____ righe della _____ pagina;
- specifiche tecniche relative ai "Pantaloni corti estivi per equipaggi dei N.R.M.", composto da n. _____ pagine;
- specifiche tecniche relative ai "Pantaloni corti invernali per equipaggi dei N.R.M.", composto da n. _____ pagine;
- specifiche tecniche relative all'"Abito di grande uniforme", composto da n. _____ pagine;

- patto di integrità,

del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

- il Sig. _____, in nome e per conto dell'operatore economico _____, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.A., la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica ArubaPec, ove risulta la validità dal _____ al _____ 1 - ID unico presso il Certificatore _____;
- il **Col. amm. Achille Tamborino**, in nome e per conto dell'A.D., mediante firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.A., la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica ArubaPec, ove risulta la validità dal 09.02.2019 al 08.02.2029 - ID unico presso il Certificatore 19561849.

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme, a cura della _____ di _____.

ARTICOLO 1**OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Scopo del presente Accordo quadro è fissare i limiti e le condizioni degli appalti specifici (contratti discendenti) basati su di esso, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico contraente si impegna ad eseguire, per un periodo di n. 48 mesi, la fornitura di un quantitativo massimo presunto di:

- **n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM** al prezzo unitario, di € _____ IVA esclusa;
- **n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM**, al prezzo unitario, di € _____ IVA esclusa;
- **n. 20.000 abiti di grande uniforme**, al prezzo unitario, di € _____ IVA esclusa.

2. L'Amministrazione richiederà il quantitativo ad essa necessario per ogni taglia/misura prevista nelle Specifiche Tecniche.

ARTICOLO 2**LEGISLAZIONE APPLICABILE ALL'ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro deve essere eseguito in ottemperanza a:

- clausole contenute nel presente Accordo Quadro;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e

- forniture, a norma dell'articolo 159 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Specifiche Tecniche di cui **agli allegati n. 1, 2 e 3** del presente Accordo Quadro;
 - normativa UNI EN ISO 9001:2015;
 - Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni normative sopra richiamate;
 - D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
 - D.M. del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
 - "*Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili*", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28.01.2017, per quanto applicabili;
 - "*Criteri Ambientali Minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle*", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31.05.2018, per quanto applicabili
 - Regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente,
- che la ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte per averla letta ed esaminata, non si allega al presente atto per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate.

Si precisa che tutti i termini temporali indicati nel presente atto sono da ritenersi espressi, quando non diversamente indicato, in giorni solari.

2. L'attività di esecuzione contrattuale sarà indicata in dettaglio nei contratti discendenti, che dovranno essere completi dei seguenti dati tecnico economici:

- riferimento al presente Accordo Quadro (che dovrà essere allegato in copia conforme alla documentazione di spesa);
- quantitativi richiesti;
- valore economico unitario e complessivo dei materiali in fornitura;
- altri elementi essenziali ai fini del corretto compimento dell'esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 3

PREZZI CONTRATTUALI E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo del presente accordo quadro è di € _____
(_____/00) **IVA esclusa.**

I prezzi indicati per ciascun prodotto finito di cui all'articolo 1 rimangono fermi per tutta la durata dell'accordo quadro, intendendosi lo stesso aleatorio ex articolo 103 D.P.R. n. 236/2012 e per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 c.c.

2. I prezzi di cui all'articolo 1 si intendono accettati dall'operatore economico a suo rischio e sono comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'operatore economico, sulla base delle norme in vigore ed in connessione con l'esecuzione del presente accordo, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio ed il trasporto fino ai siti indicati dall'Amministrazione per la consegna. Si applica l'articolo 118 comma 1 D.P.R. 236/2012.

3. Non è ammessa alcuna clausola di revisione periodica del prezzo né del presente accordo quadro, né dei discendenti appalti specifici (contratti attuativi/ordinativi esecutivi).
4. L'operatore economico non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza naturale dell'accordo quadro medesimo l'importo globale dei singoli appalti specifici (contratti attuativi/ordinativi esecutivi) stipulati non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Le prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura, e delle materie prime a tal fine utilizzate, sono indicate nelle "**specifiche tecniche**" (vedasi gli **allegati n. 1, 2 e 3** del presente accordo) che sono state integrate con le caratteristiche tecniche innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell'Amministrazione, offerte dall'operatore economico in gara e, come tali, caratterizzanti la "specificità" dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo previamente individuato dall'Amministrazione e di essere pienamente compatibili con le esigenze e procedure logistiche di quest'ultima.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario della fornitura presenti alla verifica di conformità, dei contratti discendenti dall'accordo quadro, manufatti non perfettamente conformi ai parametri prestazionali migliorativi dichiarati/presentati ai fini della valutazione dell'offerta tecnica nella procedura di gara, l'A.D. si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni, intesi a salvaguardare i propri interessi, ai sensi della normativa vigente.

2. I manufatti in fornitura devono essere conformi ai "*Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili*", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28.01.2017 ed ai "*Criteri Ambientali Minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle*", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31.05.2018, per quanto applicabili.

Inoltre, i materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tali conformità dovranno essere attestate dalla ditta in sede di verifica di conformità, con specifica dichiarazione, della quale l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità.

3. Qualora l'operatore economico si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti dall'accordo quadro, l'A.D. si riserva di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dai contratti discendenti e tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore (articolo 68 del R.C.G.S. e articolo 127 del D.P.R. n. 236/2012).

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 128 del D.P.R. n. 236/2012 l'operatore economico assume l'obbligo di manlevare l'A.D. da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per l'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti di privativa.

ARTICOLO 5

VARIAZIONI, IN CORSO DI ESECUZIONE, DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

FINITI OGGETTO DELLA FORNITURA

Se nel corso dell'esecuzione contrattuale (compresi gli aumenti richiesti ex artt. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 99 del D.P.R. n. 236/2012 e 10 del presente Accordo quadro), si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 101 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 6

VINCOLI

1. Il presente accordo quadro vincola l'operatore economico dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'accordo quadro senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'Amministrazione. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.
3. In caso di mancata approvazione dell'accordo quadro l'operatore economico ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.
4. L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'operatore economico, senza ritardo, l'avvenuta o la mancata approvazione dell'accordo quadro e/o registrazione del relativo decreto presso gli organi di controllo.

ARTICOLO 7

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha una durata di n. 48 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, effettuata esclusivamente a mezzo pec, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da parte dell'A.D. dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'accordo quadro a cura dei competenti Organi di controllo amministrativo-contabili.
2. Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici (contratti attuativi/ordinativi esecutivi). L'accordo quadro si intenderà comunque esaurito in data antecedente in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso previsto all'articolo 3.

ARTICOLO 8***PREZZI E VINCOLI DEI CONTRATTI DISCENDENTI***

L'accordo quadro è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Dopo la sottoscrizione del presente accordo i termini e le condizioni dello stesso costituiranno, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la base per la stipula dei contratti discendenti. Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D., al sorgere dell'esigenza, richiederà all'operatore economico contraente dell'accordo quadro, la relativa fornitura e stipulerà, di volta in volta, appositi contratti discendenti per la produzione dei manufatti di cui all'articolo 1, in relazione alla disponibilità di fondi ed alle effettive esigenze dell'Arma dei Carabinieri entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo quadro stesso.

La fornitura, oggetto di ciascun singolo successivo ed eventuale appalto specifico (contratti attuativi/ordinativi esecutivi), dovrà essere eseguita dall'operatore economico con le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di

ogni manufatto in approvvigionamento e secondo il prezzo offerto per l'aggiudicazione del presente accordo quadro.

La fornitura dovrà corrispondere a quanto precisamente definito nei capitolati tecnici di ogni manufatto in approvvigionamento.

Si precisa che le certificazioni ed i rapporti di prova presentati al momento della partecipazione alla gara e della stipula dell'accordo quadro dovranno essere gli stessi del materiale oggetto di ogni appalto specifico (contratto discendente);

Il prezzo dei singoli appalti specifici deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'operatore economico, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione dell'accordo quadro, come previsto dal precedente articolo 3.

ARTICOLO 9

SUBAPPALTO

1. E' assolutamente vietato all'operatore economico di subappaltare parte o l'intera esecuzione delle singole fasi essenziali di lavorazione dei manufatti oggetto dell'accordo.
2. Resta ferma la possibilità dell'operatore economico, ove non diversamente previsto, di ricorrere ad operatori economici terzi per la mera subfornitura di materie prime, semilavorati ed accessori; analogamente, l'operatore economico può liberamente affidare ad imprese terze uno o più subcontratti per eventuali lavorazioni complementari, nei limiti di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. In caso di lavorazioni complementari di cui al comma precedente, l'operatore economico, venti giorni prima dell'affidamento a terzi di tali subcontratti,

deve fornirne preventiva comunicazione all'Amministrazione che si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnica e morale della impresa terza. Qualora, a seguito di eventuale verifica, una o più delle imprese di cui al periodo precedente non risultassero in possesso dei requisiti sopra indicati - con motivato provvedimento dell'Amministrazione da comunicare all'operatore economico nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo capoverso - l'operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio le anzidette lavorazioni complementari ovvero indicare una nuova impresa in possesso di requisiti adeguati, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione con cui l'Amministrazione rende noto il mancato possesso dei requisiti in capo all'impresa in precedenza segnalata.

4. Qualora, per l'esecuzione di eventuali lavorazioni complementari di cui al comma precedente, sia necessario movimentare i manufatti in produzione dagli stabilimenti dell'operatore economico a quelli dell'impresa affidataria del subcontracto, l'operatore economico è tenuto a fornirne comunicazione all'Amministrazione dieci giorni prima della movimentazione, indicando:

- a) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti dell'impresa affidataria del subcontracto per le lavorazioni complementari;
- b) la data di inizio effettivo e di presumibile fine delle anzidette lavorazioni complementari, nonché di reingresso dei manufatti negli stabilimenti dell'operatore economico.

ARTICOLO 10

AUMENTO O DIMINUZIONE DEI QUANTITATIVI IN FORNITURA

Le parti concordano che, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di richiedere un aumento delle quantità dei prodotti finiti oggetto della fornitura di cui al presente Accordo Quadro, ex articolo 106 comma 12, D.

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni della fornitura principale, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del presente Accordo, secondo termini e prescrizioni che saranno successivamente stabiliti.

ARTICOLO 11

TERMINI DI ESECUZIONE

1. I termini di esecuzione della fornitura di cui ai commi ed agli articoli successivi devono intendersi essenziali. Le parti concordano che, in caso di ritardo, fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 31, è facoltà dell'Amministrazione richiedere all'appaltatrice il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
2. I termini espressi in giorni, di cui al presente atto negoziale, devono sempre intendersi come giorni solari.
3. I termini di esecuzione della fornitura cominciano a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, di avvenuta approvazione e registrazione dell'atto negoziale presso gli Organi di controllo.
4. In caso di ripartizione in taglie/misure dei manufatti, i termini di esecuzione della fase di confezione/imballaggio decorrono dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di ripartizione in taglie, se successiva a quella di avvenuta approvazione e registrazione. Se la comunicazione di ripartizione in taglie/misure è antecedente a quella di avvenuta approvazione e registrazione del contratto, il termine di esecuzione decorre dall'undicesimo giorno

successivo alla ricezione di quest'ultima, qualora la produzione non sia stata avviata a rischio e pericolo.

5. Nel periodo intercorrente fra la ricezione della comunicazione di cui ai commi precedenti e l'inizio dei termini di esecuzione, l'appaltatrice non può avviare le lavorazioni della fornitura, salvo che dette operazioni siano già state avviate "a proprio rischio e pericolo", ovvero a richiesta dell'Amministrazione.

6. Qualora la ditta si sia già avvalsa della facoltà di avviare le lavorazioni "a proprio rischio e pericolo", i termini di esecuzione decorrono comunque dal giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4, di avvenuta approvazione e registrazione dell'atto negoziale.

7. I manufatti in fornitura devono essere approntati per l'esecuzione della verifica di conformità, in un'unica rata, **entro 90 giorni solari** a decorrere dall'undicesimo giorno solare successivo a quello di ricezione della comunicazione attestante l'avvenuta approvazione del contratto esecutivo presso gli organi di controllo, presso idoneo deposito/magazzino (indicato dall'operatore economico), il quale deve trovarsi in territorio italiano ed essere in possesso della licenza di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S..

10 L'operatore economico che abbia lo stabilimento di produzione in Paese estero ha facoltà di chiedere che l'approntamento per la verifica di conformità e le relative operazioni si svolgano presso il predetto luogo di produzione, fermo restando il trasporto e la consegna dei materiali franco magazzini dell'Arma dei Carabinieri ubicati sul territorio italiano.

11 La verifica di conformità dei materiali sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e si articolerà nelle seguenti fasi:

- preliminare individuazione della partita;
- operazioni di esame organolettico, analitico, funzionale e prestazionale ad opera di una Commissione;
- determinazione definitiva dell'Organo decidente, previa attività di istruttoria tecnica.

ART. 12

Proroga dei termini per fatti non imputabili all'Amministrazione

1. I ritardi nell'esecuzione di qualsiasi fase delle forniture, dovuti a cause di forza maggiore (es.: incendi, alluvioni o altre cause simili) compiutamente motivate e documentate, danno diritto ad un prolungamento dei termini contrattuali. A tal fine, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'appaltatrice deve comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque causa di forza maggiore da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione del contratto. La comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini di esecuzione che continuano comunque a decorrere.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano effettivamente causa di forza maggiore e determina l'effetto sui termini temporali di esecuzione del contratto, fornendo comunicazione all'appaltatrice.
3. Eventuali scioperi indetti a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono le maestranze dell'appaltatrice o delle eventuali imprese ausiliarie, compiutamente documentati, danno diritto ad un corrispondente prolungamento dei termini contrattuali pari ad altrettanti giorni quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione

contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali che, cioè, si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

4. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della ditta per ferie. Al riguardo, la ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza. L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

5. In presenza di qualunque altra comprovata circostanza che, pur non rientrando nei casi di cui ai commi precedenti, possa comunque cagionare un ritardo nell'esecuzione del contratto, l'appaltatrice può chiedere una proroga dei termini di esecuzione. L'Amministrazione, qualora il ritardo non arrechi pregiudizio alcuno alle esigenze logistiche ed allo sviluppo armonico della complessiva manovra logistica degli approvvigionamenti in corso, valutate le circostanze dedotte, ha facoltà di concedere uno spostamento dei termini nella misura ritenuta più congrua. In caso di diniego, trattandosi di provvedimento altamente discrezionale e meramente facoltativo da parte dell'Amministrazione, l'appaltatrice non può avanzare eccezione alcuna ed è tenuta al rispetto dei

termini di esecuzione previsti.

ART. 13

Proroga dei termini per fatti imputabili all'Amministrazione

1. I periodi di tempo eventualmente utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti contrattuali, o da essa richiesti nel suo interesse, o qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'appaltatrice a ritardare l'esecuzione del contratto, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini di esecuzione. La proroga, qualora non già disposta d'ufficio, è richiesta dall'appaltatrice con istanza motivata che deve pervenire all'Amministrazione almeno quindici giorni prima della scadenza del termine cui la proroga si riferisce.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, per proprie esigenze, può concordare con l'appaltatrice diversi termini di decorrenza dell'esecuzione, anche con riferimento ad uno o più dei differenti materiali oggetto della fornitura, in relazione all'ordine di priorità ed ai tempi di produzione dei manufatti estivi o invernali, per rendere detti termini compatibili con le esigenze logistiche di vestizione/rinnovo dei materiali in dotazione al personale, in relazione all'approssimarsi delle stagioni (c.d. "criterio della stagionalità"). In caso di mancato accordo, l'appaltatrice è tenuta al rispetto dei termini ordinari di cui agli articoli precedenti.

ART. 14

Lavorazioni a rischio e pericolo dell'appaltatrice

1. Ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, l'appaltatrice potrà avvalersi della facoltà - nella sua esclusiva

responsabilità - di dare inizio alle lavorazioni prima del ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto.

2. In ogni caso, l'appaltatrice ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Amministrazione tale intendimento, precisando che l'Amministrazione resta indenne, nei confronti dell'appaltatrice, da qualsiasi responsabilità conseguente all'anticipazione delle lavorazioni. In particolare, detta comunicazione deve pervenire all'Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni e recare le informazioni ed i documenti previsti agli artt. 16 e 17.
3. In nessun caso l'appaltatrice potrà avviare le lavorazioni prima di aver ricevuto comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione di presa conoscenza del suddetto intendimento, ai soli fini del concreto esercizio della prevista facoltà di controllo.
4. L'omessa comunicazione di cui al comma 2 ovvero l'avvio delle lavorazioni in violazione di quanto stabilito dal comma 3, comporterà il non riconoscimento, ai fini della verifica di conformità, dei quantitativi di materiali nel frattempo come sopra approntati.

ARTICOLI 15

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

1. Al fine di garantirsi la perfetta rispondenza alle Specifiche Tecniche contrattuali ed alla regola dell'arte dei manufatti in fornitura, l'Amministrazione ha facoltà, in ogni momento, di controllare l'esecuzione delle lavorazioni anche presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'operatore economico e/o delle imprese ausiliarie, ovvero mediante richiesta di campionatura dei prodotti finiti in fase di avvio della produzione (articolo 102 D.P.R. 236/2012).

2. I controlli possono avvenire:

- a) nel corso delle fasi preliminari ovvero nella fase iniziale della produzione;
- b) successivamente all'avvio della produzione, saltuariamente, a più riprese, o continuativamente, nel corso della produzione, ivi comprese le fasi di trasferimento dei tessuti presso l'impresa confezionista, e sino all'approntamento dei materiali nel luogo destinato alla verifica di conformità.

3. Durante i controlli di cui ai commi precedenti, il personale incaricato dall'Amministrazione può, anche a più riprese, prelevare campioni delle materie prime utilizzate o stoccate e dei manufatti realizzati, nelle quantità necessarie per l'effettuazione degli esami organolettici, tecnico-analitico-funzionali e prestazionali ritenuti opportuni, i cui esiti potranno essere adoperati per la verifica di conformità.

ART. 16

Obblighi dell'appaltatrice in caso di controlli

1. L'appaltatrice si obbliga a consentire e facilitare l'accesso del personale dell'Amministrazione, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'appaltatrice e quelli degli operatori economici ausiliari, nonché a fornire tutte le informazioni a ciò necessarie.
2. L'accesso di cui al comma precedente si riferisce a tutte le lavorazioni in corso, a tutti i locali dello stabilimento in cui avviene il controllo, compresi i laboratori ed i magazzini di stoccaggio delle materie prime necessarie alla produzione, nonché alla documentazione (ordini di acquisto, fatture, bolle di spedizione di merci e materie prime, piani e rapportini di

qualità, etc.) comunque significativa e/o connessa con le lavorazioni/produzioni dei materiali oggetto del contratto, ed ai locali in cui detta documentazione è custodita.

3. L'appaltatrice è obbligata a rimborsare le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo, treno e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti interni) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento dei suddetti controlli (il personale sarà alloggiato in centri ricettivi al massimo della 4^a categoria e, per i trasporti, utilizzerà le classi economiche), mentre restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre eventuali indennità/spese previste per legge in relazione al disposto servizio di missione. Nel caso in cui per il raggiungimento del luogo di missione e ritorno in sede la commissione in alternativa al vettore aereo o treno utilizzi altri mezzi non di proprietà dell'Amministrazione, l'appaltatrice sarà tenuta al rimborso della somma pari al costo del biglietto ferroviario di 1^a classe a tariffa di servizio relativo alla tratta ferroviaria A/R, ai sensi della normativa vigente per le missioni del personale.

4. Le spese sono anticipate dall'Amministrazione, la quale, successivamente alla conclusione delle attività di controllo, comunicherà all'appaltatore i costi sostenuti (accludendo idonei giustificativi); l'appaltatore verserà l'importo richiesto, mediante bonifico sul conto corrente n. 420018, codice IBAN IT49E0760103200000000420018, intestato al Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, (indicando causale e codice fiscale del versante), entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 17

Controlli nel corso delle fasi preliminari

1. L'Appaltatrice, a richiesta dell'Amministrazione, è obbligata a fornire, a

proprio onere e spese una campionatura di materie prime e/o di prodotti finiti (con i relativi referti analitici, unitamente ad un'autocertificazione, ex art. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di provenienza del materiale impiegato nella lavorazione), al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i riscontri che riterrà opportuni.

2. Se a seguito degli eventuali esami tecnico-analitici, funzionali e prestazionali, emergano difformità rispetto alle specifiche tecniche o alla regola dell'arte, l'Amministrazione ne fornisce tempestiva comunicazione all'appaltatrice indicando i correttivi necessari, rispetto ai quali l'appaltatrice è obbligata a conformarsi. In tali casi l'Amministrazione ha facoltà di concedere una sospensione dei termini proporzionale.

ART. 18

Controlli saltuari o continuativi della produzione

1. L'Amministrazione, in aderenza alle proprie disposizioni in materia di "Attività di vigilanza nell'esecuzione contrattuale e di verifica di conformità dei materiali per il settore Commissariato dell'Arma dei Carabinieri", potrà verificare la rispondenza delle procedure adottate nelle varie fasi di lavorazione rispetto a quelle riportate nel "Piano industriale di qualità" presentato dall'appaltatrice ai sensi dell'articolo 17.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare uno o più controlli in fabbrica sulle lavorazioni, in qualunque stadio della loro esecuzione, anche al fine di prelevare ulteriore campionatura di manufatti finiti, per l'accertamento della rispondenza al campione ufficiale, nonché materie prime ed accessori utilizzati per effettuare i necessari riscontri tecnico-analitici. Atteso che le materie prime ed i prodotti finiti prelevati

potranno essere sottoposti ai riscontri di laboratorio prescritti dalle Specifiche Tecniche, nonché a prove funzionali, i relativi plichi, qualora spediti a cura dell'appaltatrice, dovranno pervenire all'A.D. perfettamente integri e sigillati, secondo le modalità che il personale incaricato abbia ritenuto opportuni in base alle circostanze (di ciò dato atto con apposito verbale), a pena di inutilizzabilità dei materiali per le suddette analisi.

3. I controlli di cui ai commi precedenti, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potranno essere effettuati, senza preavviso, anche a carattere continuativo da personale della Direzione di Commissariato e/o con l'ausilio degli organi territoriali dell'Arma.

ART. 19

Comunicazioni di inizio e termine delle fasi di lavorazione

L'appaltatrice, per consentire la vigilanza dell'Amministrazione sulle lavorazioni, ha l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni precedenti l'avvio della produzione:

- a) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti propri o delle imprese raggruppate ovvero ausiliarie, in cui saranno eseguite tutte le fasi di lavorazione e/o del ciclo di produzione di ogni manufatto (a titolo esemplificativo: tessitura, stampaggio, finissaggio, taglio, confezionamento, etc.), nonché il luogo od i luoghi di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti;
- b) il giorno di inizio effettivo e di presumibile fine di ciascuna differente fase di lavorazione e/o del ciclo di produzione di ogni manufatto (es.: tessitura, stampaggio, finissaggio, taglio, confezionamento etc.), nonché gli eventuali giorni - ricompresi in detto periodo - in cui le lavorazioni saranno sospese per chiusura degli stabilimenti per ferie, festività nazionali od altro motivo.

ART. 20*Piano industriale di qualità*

1. L'appaltatrice, con la comunicazione di cui al precedente articolo, deve trasmettere il "piano industriale di qualità", cui la stessa si atterrà scrupolosamente durante le differenti fasi delle lavorazioni.
2. Il piano di cui al comma 1, deve essere redatto per ogni tipologia di manufatto in fornitura, in conformità alle norme serie UNI EN ISO 9001, e recare anche le seguenti informazioni e documenti:
 - a) data di presunto inizio e di presunto termine delle lavorazioni;
 - b) produzione media giornaliera presunta;
 - c) numero di dipendenti che saranno destinati alle lavorazioni, nei tempi indicati, nonché le relative mansioni;
 - d) il "piano di controllo della qualità" che preveda la compilazione di rapportini giornalieri di controllo, sottoscritti dagli addetti e dal responsabile di qualità, visionati durante le operazioni di controllo delle lavorazioni;
 - e) i macchinari e le attrezzature presenti presso il luogo di produzione e che saranno dedicati (precisando se esclusivamente o parzialmente) alle lavorazioni d'interesse;
 - f) le bolle di consegna delle materie prime, semilavorati ed accessori già introdotti in magazzino ovvero quantitativi di materie prime od accessori idonei già disponibili in quanto residui di precedenti forniture o poiché utilizzati per forniture similari per pubbliche amministrazioni o per il mercato civile. Nel caso di consegne plurime e differite o nel caso in cui l'inizio delle consegne avvenga successivamente ai 10 giorni antecedenti

l'avvio della produzione, sarà sufficiente allegare gli ordini di acquisto, fermo restando che le bolle di consegna effettiva dovranno essere rese disponibili in sede di controlli di lavorazione o quando richieste dall'Amministrazione.

ART. 21

Comunicazioni e luoghi di approntamento per la verifica di conformità

1. Ai fini dell'avvio della verifica di conformità dei materiali, l'appaltatrice deve comunicare all'Amministrazione l'avvenuto approntamento dei manufatti finiti. Detta comunicazione deve recare una dettagliata indicazione dei quantitativi dei materiali approntati e la loro ripartizione in taglie, ove prevista.
2. I manufatti in fornitura devono essere approntati, per l'esecuzione della verifica di conformità, presso idoneo deposito/magazzino (indicato dall'appaltatrice), il quale deve trovarsi in territorio italiano ed essere in possesso della licenza di cui all'articolo 28 del TULPS (qualora tale autorizzazione sia stata espressamente richiesta in sede di gara), salvo che l'amministrazione non comunichi l'approntamento presso un proprio magazzino.
3. L'appaltatrice che abbia lo stabilimento di produzione in Paese estero ha facoltà di chiedere che l'approntamento per la verifica di conformità e le relative operazioni si svolgano presso il predetto luogo di produzione, fermo restando il trasporto e la consegna dei materiali franco magazzini dell'Arma dei Carabinieri ubicati sul territorio italiano. L'appaltatrice, a pena di decadenza, deve comunque rappresentare l'intendimento di avvalersi della suddetta facoltà entro il termine di 20 giorni antecedenti quello di scadenza per l'approntamento per la verifica di conformità. In tal caso non occorre che il magazzino deposito sia dotato della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, qualora prevista.

4. Sia in caso di verifica di conformità in Italia che all'estero, le spese di viaggio (aereo, treno e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti), di vitto (colazione, pranzo e cena) e pernottamento presso adeguata struttura alberghiera, per tutto il personale dell'Amministrazione (da 3 a 5 unità) impegnato nell'attività di verifica di conformità, sono a carico dell'appaltatrice. Restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre indennità previste per legge in relazione al servizio di missione. L'appaltatrice è obbligata a rimborsare le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo o treno) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento delle suddette verifiche (il personale alloggerà ed utilizzerà i mezzi previsti dalla normativa per le missioni del personale militare). Le spese sono anticipate dall'Amministrazione, la quale, successivamente alla conclusione delle attività di verifica, comunicherà all'appaltatore i costi sostenuti (accludendo idonei giustificativi); l'appaltatore verserà l'importo richiesto, mediante bonifico sul conto corrente n. 420018, codice IBAN IT49E0760103200000000420018, intestato al Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, (indicando causale e codice fiscale del versante), entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Nel caso in cui per il raggiungimento del luogo di missione e ritorno in sede la commissione in alternativa al vettore aereo o treno utilizzi altri mezzi non di proprietà dell'Amministrazione, l'appaltatrice sarà tenuta al rimborso della somma pari al costo del biglietto ferroviario di 1^a classe a tariffa di servizio relativo alla tratta ferroviaria A/R, sulla base di quanto stabilito dalla normativa di missione in vigore.

5. La verifica di conformità, sia che avvenga in territorio nazionale, che nel Paese estero di produzione, sarà effettuato in un'unica rata ed in un'unica soluzione per ogni voce di materiale, salvo che l'Amministrazione, sulla base di proprie esigenze logistiche, non richieda, durante la fase di esecuzione, di poter procedere a verifiche parziali di quantitativi differenti della stessa o diversa tipologia di manufatti. In ogni caso non sarà possibile effettuare più di due verifiche di conformità parziali di quantitativi differenti della stessa ovvero diversa tipologia di manufatti.
6. L'Amministrazione comunicherà luogo e giorni in cui si svolgerà la verifica.

ART. 22

Modalità di approntamento per la verifica di conformità dei materiali oggetto della fornitura

1. L'appaltatrice dovrà:
 - a) assicurare che i materiali siano stati accatastati in modo tale da rendere agevoli tutte le operazioni di verifica di conformità;
 - b) porre a disposizione, per tutta la durata della verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli portapallets, etc.) necessari a consentire la movimentazione per la campionatura e l'esame del materiale, nonché quelle apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli tecnico-funzionali-prestazionali ed estetici.
2. I quantitativi di manufatti sono approntati nel numero esatto previsto dal contratto o nei limiti del ventesimo in meno per ogni voce di materiale. Inoltre, detti quantitativi possono subire una diminuzione in ragione dei pezzi prelevati a titolo di campionamento dalla Commissione incaricata di eseguire la verifica di conformità.
3. I campioni prelevati non sono computati nel numero dei manufatti oggetto

della fornitura e possono essere reintegrati, ad onere e spese dell'appaltatrice, nella partita, anche in taglie/numeri differenti. In ogni caso, i campioni prelevabili in sede di verifica di conformità saranno al massimo lo 0,1% delle unità approntate per ciascuna voce di materiale, con un minimo di 2 ed un massimo di 10. Qualora la Commissione prelevi un quantitativo superiore per esigenze connesse all'attività di verifica, il controvalore dei manufatti costituenti la differenza sarà riconosciuto in sede di liquidazione all'appaltatrice.

4. I campioni prelevati, ai sensi del precedente comma, sono considerati rientranti nella tolleranza, benché il quantitativo complessivo di ciascuna voce di manufatti sia inferiore al ventesimo in meno del numero indicato all'art. 1. In caso di approntamenti parziali, la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale e va calcolata in diminuzione sull'ultima rata.
5. Se alla scadenza del contratto il fornitore avrà consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà eseguito.
6. Qualora i quantitativi approntati per ciascuna voce di materiale non siano proporzionali rispetto alle quantità previste per ogni taglia nella ripartizione comunicata dall'Amministrazione, l'A.D. ha facoltà di diffidare l'appaltatrice ad integrare la fornitura con i manufatti mancanti, fatta salva ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.
7. All'esito della verifica di conformità, la Commissione, in relazione alla

tipologia dei materiali, nonché della situazione infrastrutturale dei locali adibiti alle citate operazioni, potrà sigillare la fornitura, adottando idonee misure funzionali allo scopo (es.: attraverso teli in cellophane o sigle sugli imballaggi primari o secondari). La sigillatura non impedisce la movimentazione dei materiali, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Ove detta sigillatura risulti successivamente alterata è in facoltà dell'Amministrazione:

- a) ripetere tutte le operazioni di verifica di conformità e l'eventuale ritardo sarà imputabile all'esecutore;
- b) rifiutare la fornitura ove la stessa, all'esito delle rinnovate operazioni di verifica di conformità, risulti alterata;
- c) applicare una penale ex art. 28 co. 1 lett. h);
- d) risolvere il contratto ex art. 34.

ART. 23

Fasi del procedimento di verifica di conformità

1. Il procedimento per la verifica di conformità dei materiali si articola nelle seguenti fasi:
 - a) preliminare individuazione della partita;
 - b) operazioni di esame organolettico, analitico, funzionale e prestazionale ad opera di una Commissione;
 - c) determinazione definitiva dell'Organo decidente, previa attività di istruttoria tecnica.
2. Le operazioni di individuazione della partita, intesa come certificazione delle effettive quantità dei materiali in fornitura stoccati nel magazzino destinato alla verifica di conformità, sono effettuate prima dell'inizio delle operazioni tecniche.
3. La Commissione per la verifica di conformità, nominata dal Comando Generale

si reca, previa comunicazione all'appaltatrice, presso il magazzino ove sono stati stoccati i manufatti approntati, per l'esame degli stessi. L'attività valutativa della Commissione si conclude con un verbale che, oltre all'indicazione delle operazioni e delle valutazioni svolte, reca una proposta di "accettazione" o di "accettazione con sconto" (con la relativa quantificazione) ovvero di "rifiuto" di parte o tutta la fornitura approntata. Nella medesima sede e/o, comunque, entro venti giorni dalla sottoscrizione o dal ricevimento di copia del verbale redatto dalla Commissione, l'appaltatrice ha facoltà di produrre eventuali controdeduzioni circa le operazioni svolte/conclusioni della Commissione. Le determinazioni della Commissione sono da intendersi non definitive, ma quale atto presupposto alla determinazione dell'Organo decidente di cui al co. 1, lett. c).

4. L'Organo decidente adotterà i provvedimenti di competenza in ordine alle valutazioni e proposte formulate dalla Commissione per la verifica di conformità, avvalendosi di una consulenza tecnica che esaminerà le conclusioni/valutazioni del citato Organo collegiale di verifica. In tale fase, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti all'appaltatrice ovvero valutazioni integrative alla Commissione di verifica di conformità.
5. L'Organo decidente, Ufficiale di grado dirigenziale delegato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, esaminate le proposte formulate dalla Commissione di verifica di conformità, con relativa annessa documentazione, dell'organismo di consulenza, con proprio provvedimento assume le determinazioni conclusive in ordine alla partita interessata, determinando anche la percentuale di sconto da applicarsi, in caso di "accettazione con

sconto".

6. La determinazione finale è comunicata all'esecutore.

ART. 24

Modalità e criteri per l'attività tecnico-valutativa della verifica di conformità

1. Il campionamento per la verifica di conformità avverrà sulla base della norma UNI ISO 2859. In particolare, salvo ulteriori maggiori controlli che la Commissione dovesse ritenere necessari, ivi compreso anche il "controllo centesimale", di massima, il "livello di collaudo ordinario" previsto è il I, mentre il "livello di qualità accettabile" è pari a 1,5.
2. Per quanto riguarda le unità di misura e la loro indicazione, contemplate nella seconda parte delle presenti Specifiche Tecniche, ove in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, esse si intendono sostituite da equivalenti unità di misura, sulla base di quanto riportato da tale decreto.
3. I materiali in fornitura sono positivamente accettati senza sconto, qualora la Commissione abbia accertato:
 - la rispondenza degli stessi alle Specifiche Tecniche ed alla regola dell'arte;
 - la corretta realizzazione degli stessi, tale da assicurare la loro perfetta funzionalità in relazione all'uso a cui sono destinati.

L'accettazione senza sconto e/o riserve è pronunciata anche in presenza di lievissime e limitate anomalie riscontrate dalla Commissione di verifica di conformità e da questa ritenute, motivatamente, non significative, in quanto:

- a) non incidenti sulle caratteristiche tecnico-analitiche, funzionali, prestazionali ed estetiche dei manufatti;
 - b) il valore tecnico-economico dei manufatti è da ritenersi comunque in linea con l'equilibrio economico alla base delle obbligazioni contrattuali.
4. Salva la facoltà della Commissione incaricata della verifica di conformità prevista

dall'art. 116, co. 5 del D.P.R. 236/2012, i materiali in fornitura sono accettati a condizione di uno sconto da parte dell'Amministrazione sul valore complessivo della fornitura, qualora la Commissione abbia accertato talune difformità, anche con riferimento alle materie prime utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola dell'arte o alla posa in opera, purché:

- a) si tratti pur sempre di lievissime e limitate anomalie, tali da incidere, in decremento, sul valore tecnico-economico complessivo della fornitura rispetto a quello dedotto in contratto;
- b) i manufatti siano, comunque, idonei all'uso cui sono preordinati, sotto il profilo tecnico-funzionale ed estetico;
- c) i difetti non siano tali da non pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni, nonché non siano imputabili a mancanza di buona fede e professionalità del contraente nel corso delle lavorazioni e/o della posa in opera.

Qualora i difetti risultino ineliminabili (anche a seguito della rivedibilità), l'Organo di verifica che ha esaminato l'intera partita approntata, propone, nel verbale, una quantificazione (sentito il parere e le valutazioni tecniche del Centro Tecnico di Commissariato e/o di un perito in merceologia all'uopo designato) della somma che, in conseguenza delle anomalie riscontrate di carattere tecnico - organolettico - analitico - prestazionale - funzionale - qualitativo, nonché delle irregolarità rispetto al campione di riferimento, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. La quantificazione percentuale dello sconto dovrà, in ogni caso, tener conto, sia della minore utilità e/o valore merceologico della fornitura, sia del grado di diligenza dimostrato dalla ditta nel corso delle lavorazioni.

Nello specifico, la stima del minor valore tecnico-qualitativo e/o l'insufficienza dei requisiti accertati sulle materie prime e sui capi finiti con la relativa

quantificazione sono basati sui seguenti principali parametri di valutazione:

- rispetto dei fondamentali requisiti tecnico-funzionali ed estetici prescritti dalle Specifiche Tecniche di riferimento;
- correlazione tra le diverse difformità/anomalie di carattere organolettico e tecnico-analitico accertate;
- livello complessivo di confezione;
- prezzo contrattuale;
- costo delle materie prime (e/o della manodopera), alla luce delle analisi di costo effettuate per la valutazione del "prezzo di gara";
- raffronto con i precedenti "storici" comparabili con la verifica di conformità in esame, al fine di garantire omogeneità di comportamenti da parte dell'Amministrazione;
- presunta minor durata del materiale in rapporto all'impiego cui è destinato.

A tal fine, la motivazione della proposta, formulata dalla Commissione di verifica dell'intera partita approntata, è esaustiva solo se viene indicata la gravità del difetto riscontrato, che - discostandosi da quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche - incide qualitativamente sul prodotto (ad esempio, con idonee aggettivazioni o il numero dei manufatti difettati sul totale di quelli esaminati).

5. I materiali in fornitura sono senz'altro rifiutati dall'Organo decidente, qualora la Commissione, esprimendosi in tal senso, abbia accertato plurime difformità, anche con riferimento alle materie prime utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola dell'arte e/o alla posa in opera, ovvero anche nel caso in cui una sola difformità sia ritenuta gravemente pregiudizievole delle caratteristiche tecnico-funzionali, prestazionali od estetiche dei manufatti.
6. La valutazione delle prove di laboratorio è effettuata dalla Commissione di verifica che esamina l'intera partita approntata, nonché dal soggetto che fornisce supporto tecnico per la determinazione dell'Organo Decidente. I risultati degli accertamenti

tecnico-analitici, eseguiti ai sensi dell'articolo 102 del D.P.R. n. 236/2012, o nelle altre diverse fasi della verifica di conformità, possono essere considerati ed utilizzati fino all'accettazione definitiva dei manufatti, ma non pregiudicano la facoltà dell'Amministrazione di ripetere eventuali prove tecniche/funzionali/prestazionali sulla fornitura. Qualora la Commissione o l'Organo decidente ritengano necessario ed indispensabile procedere all'effettuazione di ulteriori prove analitiche, vengono prelevati dal "campione monte" un adeguato numero di campioni (e/o di contro-campioni nella disponibilità della ditta) da inviare alle analisi di laboratorio. In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell'organo di verifica, del referto delle analisi richieste. La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata dalla Commissione ed inviata al Centro Tecnico di Commissariato, per il successivo inoltro ai laboratori di analisi.

7. Con le medesime modalità, la Commissione, inoltre, deve prelevare dal "campione monte" un adeguato numero di campioni per costituire due contro-campionature (una per la Ditta, qualora la stessa non la rifiuti, ed una per il Centro Tecnico di Commissariato). La campionatura per la Ditta sarà consegnata al rappresentante legale o suo delegato, se presente alle operazioni di verifica di conformità (in caso contrario, sarà spedita a spese dell'appaltatrice).

La "rivedibilità della partita" è dichiarata dalla Commissione di verifica che esamina l'intera partita approntata, qualora la stessa intenda proporre l'accettazione con sconto o il rifiuto partecipandone l'appaltatrice durante il contraddittorio (o lo propone con verbale redatto successivamente in caso di mancata presenza del rappresentante legale del contraente). La richiesta di "rivedibilità"

della partita deve sempre pervenire dalla fornitrice e la Commissione la concede, qualora siano stati rilevati difetti che con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possano essere eliminati.

Il cosiddetto giudizio di "rivedibilità", da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio, ma una sospensiva concessa dal citato Organo di verifica, quando i difetti riscontrati siano eliminabili senza pregiudicare la funzionalità, l'estetica del bene e le ulteriori caratteristiche tecniche dei manufatti. In tal caso l'organo di verifica, esprimendosi al riguardo (rifiutando la rivedibilità o dichiarando la partita "rivedibile"), ha facoltà di concedere un termine massimo non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del/dei difetto/i rilevato/i. Durante tale periodo riprendono a decorrere i termini a disposizione del contraente per l'esecuzione della fornitura (interrotti dalla comunicazione di approntamento che ha dato luogo alla verifica di conformità) ed i giorni intercorrenti fra il nulla osta del Centro Tecnico di Commissariato all'avvio delle lavorazioni per la rivedibilità ed il nuovo approntamento devono essere computati ai fini dell'eventuale calcolo delle penalità per ritardato approntamento alla verifica di conformità, qualora siano scaduti i termini contrattualmente previsti. Tale condizione deve essere formalmente rappresentata al contraente. La decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e confermato dalla Commissione di verifica. Allo scadere del termine concesso, la medesima Commissione, approntata nuovamente la partita a cura dell'appaltatrice per l'esame dei manufatti, esprime la propria proposta, concludendo la fase di pertinenza delle operazioni di verifica.

8. I risultati degli accertamenti eseguiti ai sensi degli articoli da 12 a 15 del contratto possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di verifica di conformità (art. 112 co. 4 D.P.R. 236/2012), ma non pregiudicano la facoltà

dell'Amministrazione di ripetere eventuali prove tecniche/funzionali/prestazionali sulla fornitura.

ART. 25

Rifiuto e ripresentazione per la verifica di conformità

1. In caso di rifiuto della fornitura, determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, l'appaltatrice ha facoltà, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di sostituire i beni rifiutati con altri identici e conformi alle specifiche tecniche, anche previa rilavorazione degli stessi manufatti rifiutati, qualora possibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatrice deve darne comunicazione all'Amministrazione entro dieci giorni dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di rifiuto. La fornitura dovrà essere ripresentata per la verifica di conformità entro la metà del termine originariamente previsto in contratto che decorrerà dall'undicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Si computa a favore dell'esecutore anche il tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità (art. 116 co. 4 D.P.R. 236/2012).
3. L'autorizzazione implica la possibilità di rimuovere i sigilli eventualmente apposti in fase di verifica di conformità.

ART. 26

Destinazione e trattamento dei materiali e prodotti rifiutati

1. In caso di rifiuto determinato all'esito del procedimento di verifica di conformità, l'Amministrazione, in relazione alle caratteristiche tecniche delle materie prime impiegate e delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti finiti oggetto della fornitura, ha facoltà di disporre - e l'appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi - che gli stessi siano punzonati o resi inequivocabilmente

individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato per la verifica di conformità, qualora l'appaltatrice ne abbia fatto richiesta.

2. I prodotti finiti definitivamente rifiutati alla verifica di conformità e per i quali è stato previsto, in capo all'Appaltatrice, il possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, fatta salva la possibilità di recupero, riciclo e riuso dei componenti eventualmente indicati dall'Amministrazione, devono essere distrutti con modalità appropriate, preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono comunque effettuate, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti e sulla tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'appaltatrice, ancorché sotto il controllo di personale incaricato dall'Amministrazione. Di tali operazioni è redatto verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

ARTICOLO 27

IMBALLAGGI, TRASPORTI, CONSEGNA E CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

1. L'imballaggio, il trattamento protettivo, il trasporto e la consegna dei materiali dovrà avvenire, a cura e spese dell'operatore economico, nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri - comunque ubicati su tutto il territorio nazionale - **entro trenta giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione della relativa ripartizione dei quantitativi da consegnare. I sigilli eventualmente apposti verranno rimossi, secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione. Ove i sigilli, eventualmente apposti in fase di verifica di conformità, risultino alterati si applica l'art. 22, comma 7.
2. La consegna franco magazzino, a cura e spese dell'appaltatrice, è da intendersi come trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali

predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra successiva operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.

3. Durante le operazioni di cui al co. 2, al fine di evitare eventuali rischi per la salute e la sicurezza del personale derivanti da interferenze fra le attività dell'Amministrazione e quelle del personale dell'appaltatrice, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza". A tal fine l'appaltatrice ha l'obbligo di preavvisare il Comando destinatario dei materiali, con congruo anticipo, circa il giorno effettivo di arrivo del mezzo di trasporto che provvederà al recapito dei materiali, fornendo anche i nominativi del personale che sarà incaricato delle operazioni di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto al riguardo previsto, per ciascuna tipologia di materiali in fornitura, nelle Specifiche Tecniche, i materiali in fornitura dovranno essere comunque imballati ed opportunamente trattati al fine di evitare danneggiamenti in conseguenza del trasporto.
5. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati durante la verifica di conformità; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.
5. La codificazione dei materiali in fornitura dovrà avvenire con le modalità indicate all'articolo 42 presente accordo quadro.

ARTICOLO 28

GARANZIA

L'operatore economico dovrà garantire il materiale in fornitura da qualsiasi difetto/vizio ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da causa di forza maggiore, per un periodo di almeno settecentotrenta giorni solari a decorrere dalla data di consegna nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 128 e ss. D. Lgs n. 206/2005.

ARTICOLO 29

CAUZIONE

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo quadro e dai contratti esecutivi discendenti, l'operatore economico ha prestato una cauzione definitiva in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per un importo di € _____, come da polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ dalla _____, che prevede l'espressa rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.
2. La suddetta garanzia, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, sarà valida dalla data di stipula dell'accordo quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti i contratti discendenti dal presente atto, e sarà svincolata nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 30

Procedimento per l'accertamento delle inadempienze e conseguenze sul contratto

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 31, in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione contesta all'appaltatrice l'avvio del procedimento contestando le condotte materiali, attive od omissive, e le relative circostanze, nonché le norme del contratto e/o di legge che si assumono violate, assegnando contestualmente un termine di venti giorni per presentare eventuali

giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione per un importo corrispondente, in tal caso intesa anche quale penalità, e provvedendo, eventualmente e qualora ciò sia possibile, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita;
- b) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui all'articolo successivo.

2. Salvo eventuale contraddittorio in caso di presentazione delle giustificazioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione della fornitura, di assoggettare la somma da doversi corrispondere alla sanzione della penale contestata, la quale dipenderà dai manufatti effettivamente contabilizzati, il cui valore potrà essere quantificato al momento della definitiva accettazione dei beni.
3. Nel caso previsto al co. 1, lett. a), all'appaltatrice è liquidata soltanto la parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ARTICOLO 31

PENALITÀ

1. L'appaltatrice, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:
 - a) quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle

- prestazioni già consegnate presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare verifica di conformità ed accettazione;
- b) in caso di mancato rispetto di un termine definito essenziale dal contratto o comunque, quando la provvista è eseguita posteriormente al termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e/o la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; in tal caso è applicata una penale progressiva da computarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce (salvo l'Amministrazione abbia precedentemente autorizzato per proprie esigenze l'approntamento per aliquote), nelle seguenti proporzioni:
- per il ritardo da 1 a 10 gg. lo 0,50 per cento;
 - per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento;
 - per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;
 - per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento;
 - per il ritardo da 41 gg. e oltre l'8 per cento.
- c) quando manchi di eseguire parte della provvista (non computando i manufatti campionati in sede verifica di conformità), purché in misura compresa fra il 5% ed il 10%, estremi esclusi, del quantitativo previsto, per ciascuna voce di materiale, all'articolo 1; in tal caso è applicata una penale fissa pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita e fatta salva la possibilità di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.;
- d) quando, entro i termini di cui all'art. 16, non comunichi tutte le informazioni ivi previste o non trasmetta il "Piano industriale di qualità" di cui all'art. 17 è applicata una penale pari allo 0,20 %, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce. L'A.D. in mancanza delle informazioni previste dai citati articoli all'avvio delle lavorazioni ha la facoltà

di non riconoscere i manufatti prodotti;

- e) quando sia riscontrata la non veridicità o la non corrispondenza alla realtà delle comunicazioni dell'appaltatrice, purché il fine non sia quello di eludere i controlli dell'Amministrazione; in tal caso è applicata una penale fissa pari allo 0,5%, da calcolarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce;
- f) quando, in sede di verifica di conformità, venga constatato l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle relative operazioni; in tal caso è applicata una penale pari allo 0,20%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce;
- g) in caso di mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate nell'art. 42 dell'Accordo Quadro, verrà applicata una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente contratto;
- h) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto; in tal caso, sempreché si tratti di inadempienze comunque motivatamente significative ai fini del contratto, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.

2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

ART. 32

Modalità di trattenimento dell'importo delle penalità sui crediti

dell'appaltatrice

1. L'ammontare delle penalità determinate ai sensi dell'art. 31, è trattenuto sui crediti dell'appaltatrice dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono.
2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione; se anche questa è insufficiente, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che l'appaltatrice ha con l'Amministrazione o con altre amministrazioni della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.

ART. 33

Disapplicazione delle penalità

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante -pena decadenza- entro 30 giorni solari decorrenti dall'avvenuta notifica del decreto di applicazione delle penalità.

ART. 34

Risoluzione del contratto in caso di malafede, frode, grave negligenza o comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

1. Le parti concordano che il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:
 - a) condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero comportamenti gravemente negligenti o, comunque, gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'art. 1375 c.c., tenuti dall'appaltatrice o dagli operatori economici ausiliari nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;

- b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) violazione del disposto di cui all'art. 7, qualora l'esecutore abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione della fornitura o delle singole fasi di lavorazione;
- d) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., in violazione dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136;
- e) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi sia altro operatore economico costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs n. 50/2016 ed avente i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
- f) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il mandatario non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal bando di gara che ha dato luogo al presente contratto e tale subentro sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, e sempreché non dichiarati di procedere all'esecuzione direttamente o a mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
- g) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, a qualsiasi titolo intervenuti;
- h) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni, qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- i) mancato accordo o incapacità tecnica da parte dell'appaltatrice di eseguire le

variazioni richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5, ovvero mancato accordo sul prezzo delle variazioni;

j) rifiuto dell'appaltatrice o dell'operatore economico terzo, ausiliario, di consentire in tutto od in parte i controlli di lavorazione, ovvero diniego all'accesso a tutti i locali e documenti all'uopo richiesti;

k) non veridicità delle comunicazioni di cui agli artt. 16 e 17, così inoltrate al fine di eludere i controlli dell'Amministrazione;

l) omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di una parte della provvista, in misura non inferiore al 5% del quantitativo previsto per ciascuna voce di materiale;

m) utilizzo indebito, da parte dell'appaltatrice o degli operatori economici ausiliari della medesima, di materiali protetti da brevetti o da diritti di privativa, in violazione di quanto previsto all'art. 128 D.P.R 236/2012;

n) espressa dichiarazione dell'appaltatrice di non voler iniziare, proseguire o concludere la fornitura.

2. I termini del procedimento di cui dall'art. 27, sono raddoppiati e sono sospesi per tutto il tempo occorrente all'Amministrazione per acquisire valutazioni tecnico/analitiche da parte di terzi, eventualmente richieste.

3. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione, ed alla eventuale esecuzione in danno di cui all'art. 35, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, nonché l'adempimento delle comunicazioni previste per legge.

4. Nei casi di cui al co. 1, l'Amministrazione provvede al pagamento all'appaltatrice, esclusivamente, della parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ART. 35

Esecuzione in danno.

1. Fermo restando l'incameramento della cauzione, in caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, per il contratto o la parte di esso non eseguita, può affidare a terzi la fornitura dei beni o le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato, secondo le procedure previste dall'art. 124, co. 3, D.P.R. 236/2012.
2. L'affidamento a terzi è notificato all'appaltatrice inadempiente.
3. L'appaltatrice inadempiente è tenuta a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete all'appaltatrice inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatrice dalle ulteriori responsabilità sul piano amministrativo, civile e penale in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 36

Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa.

L'appaltatrice assume interamente qualunque responsabilità ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato indebitamente materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'appaltatrice si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito della eventuale lite.

L'obbligo della appaltatrice di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del contratto.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Appaltatrice è obbligata a dare immediata

comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi che contestino l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.

ARTICOLO 37

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1469 del codice civile, il presente accordo quadro è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano espressamente all'applicazione degli articoli 1467, 1468 e 1664 del codice civile.

2. L'A.D. si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro e dai relativi contratti discendenti, anche parzialmente, con un preavviso di 30 giorni. In tale ipotesi, l'operatore economico non potrà avanzare pretese di sorta, tranne quanto dovuto per le prestazioni già effettuate.

ARTICOLO 38

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -*in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135*- si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'accordo quadro e dall'appalto specifico (contratto attuativo /ordinativo esecutivo), previa formale comunicazione a mezzo PEC all'operatore economico, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula dei predetti atti negoziali siano migliorativi rispetto a quelli dell'accordo quadro stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto

contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'A.D. ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

ARTICOLO 39

PAGAMENTI

1. Le parti - ai sensi dell'articolo 1322 c.c. e degli articoli 4 e 5, comma 1, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dell'articolo 4, comma 6, della Dir. 2011/7/UE - tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura e delle procedure liquidative (che prevedono: la consegna di un elevato quantitativo di manufatti in acquisizione - estremamente diversificato per taglie - tale da rendere complessa la verifica di esatta consegna presso molteplici magazzini dell'Amministrazione, dislocati su tutto il territorio nazionale; la necessità della prevista regolarizzazione contabile-amministrativa dei manufatti in consegna; il coinvolgimento di molti Uffici appartenenti a diversi plessi amministrativi), concordano che i pagamenti, dedotti gli importi delle eventuali penalità, saranno effettuati entro il termine massimo di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di comunicazione di corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali o dalla data della/e fattura/e elettronica/che se successiva/e (nel senso specificato dall'art. 120, comma 1 del D.P.R. 236/2012), con accredito della somma sul seguente conto corrente bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136: c/c bancario n. _____, acceso presso la _____, filiale di

_____, Codice IBAN _____ intestato alla _____.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla DIREZIONE DI COMMISSARIATO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA)

S6GDH0 e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto, oltre al codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice identificativo di gara (CIG) del contratto attuativo;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione del predetto codice CIG non consentirà il pagamento delle fatture.

3. Al fine di consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, l'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce, partecipa il buon esito delle operazioni di spedizione della fornitura accettata con Determinazione dell'Autorità decidente; tale comunicazione costituisce termine di riferimento per l'attestazione della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali.

4. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotta dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in

fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (*c.d. split payment*).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 5 bis, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, la ritenuta a garanzia dello 0,50% dovrà essere applicata "a monte", dandone evidenza nella fattura elettronica. A chiusura del rapporto contrattuale saranno contabilizzate e fatturate le quote di ritenuta maturate sul contratto e corrisposto dall'Arma l'importo a saldo.

Conseguentemente, le fatture "in acconto" non conformi alle suddette prescrizioni potranno essere rifiutate sul Sicoge del MEF, con richiesta di corretta riemissione.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'A.D. procederà *-in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973-* con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (*D.U.R.C.*), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (*coordinate bancarie e numero di c/c*) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di

quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 36 e 37 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

6. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "*ope legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l'operatore economico s'impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.
7. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, all'indirizzo P.E.C. crm42529@pec.carabinieri.it. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore

economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

8. Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).
9. È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.
10. È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma,

procure all'incasso.

11. Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), la ditta, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza

ARTICOLO 40

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 41

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'operatore economico può variare le coordinate bancarie di cui all'articolo 19. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata sarà considerata nulla e, pertanto, il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate al già richiamato articolo 18, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 42

CODIFICAZIONE

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice CEODIFE della Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è il seguente: **900053**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification).

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi articoli 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening).

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 16.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica).

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al precedente Art. 16.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica).

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art. 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al precedente Art. 16.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera).

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza).

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore).

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di

gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza).

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie).

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 16 (Penalità) del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ART. 43

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 44

LUOGO E MEZZI DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente accordo o comunque ad esso inerenti, dirette dall'operatore economico all'Amministrazione, ove non diversamente disposto, devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Commissariato, viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA".
2. Le comunicazioni possono essere inoltrate mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:
 - a) comunicazione, trasmessa su documento informatico sottoscritto con firma elettronica (ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), proveniente dalla posta elettronica certificata di cui all'articolo 24, comma 1, e diretta al seguente indirizzo di posta elettronica: crm27854@pec.carabinieri.it;
 - b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata consegnata.
3. La consegna di documenti in originale può avvenire, in alternativa alla consegna a mano, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale (anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo cgcommctcs@carabinieri.it).

ARTICOLO 45

DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico, per il ricevimento di tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente accordo o comunque ad esso inerenti, elegge domicilio presso la _____.
2. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 giorni, eventuali variazioni degli indirizzi di cui al comma 1; in difetto, le comunicazioni effettuate agli indirizzi di cui al comma 1 saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dei contratti, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 46**OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

1. L'operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'accordo, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali vigenti nel Paese in cui sono svolte le lavorazioni, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'operatore economico è altresì obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'accordo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere,

da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

3. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza. L'operatore economico non potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo alcuna somma a qualsiasi ragione.

ARTICOLO 47

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

1. Le parti convengono che, nell'adempimento degli obblighi contrattuali, per come previsto da tutte le condizioni che regolano la fornitura, non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 09.04.2008 n. 81, con particolare riferimento alla fase di consegna dei materiali oggetto della fornitura, in quanto quest'ultima fase è limitata al trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.

2. Ciò anche in considerazione della circostanza che durante le operazioni di cui al comma 1, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che

potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza" con le attività dell'operatore economico. Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

3. Tuttavia, ancorché per il personale utilizzato dall'operatore economico per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche od integrazioni sono a carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della società appaltatrice della fornitura, restando comunque fermi gli obblighi di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'operatore economico e quelli delle caserme ove saranno consegnati i materiali oggetto della fornitura, previsti, in via generale, dal richiamato D. Lgs n. 81/2008, specie in caso di insorgenza di rischi da interferenza inesistenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto (in conseguenza, ad esempio, del mutamento delle condizioni iniziali dei locali ovvero delle attività svolte dall'Amministrazione).

ARTICOLO 48

LEGISLAZIONE APPLICABILE ALL'ACCORDO QUADRO

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente accordo quadro è disciplinato dalle vigenti norme della legislazione italiana, ed in particolare, fra le altre e per quanto non diversamente disposto dalle parti, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, con le disposizioni del presente accordo, quelle di cui:

a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);

- b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- c) al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50);
- d) al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni);
- e) al Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa, in materia di lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- f) al D.M. n. 55 del MEF in data 03.04.2013.

2. L'operatore economico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c., dichiara di conoscere le disposizioni di legge citate al comma 1 e di accettarle in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del R.C.G.S..

ARTICOLO 49

SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO

1. L'operatore economico è tenuto a versare, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, le somme da questa computate per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione dell'accordo quadro, dei contratti discendenti e degli altri atti relativi agli stessi, dovute secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, fra l'altro, dagli articoli:
- a) 62, del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
 - b) 90, del D.P.R. del 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
 - c) 38, del D.P.R. del 26.10.1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
 - d) 1, della Legge 27.12.1975, n. 790 che aggiunge l'articolo 16/bis al R.D.

18.11.1923, n. 2440.

2. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25.03.2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

- a) verbale di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- b) verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- c) verbale di verifica di conformità delle forniture;
- d) istanza di assegnazione fondi su contratti perenti;
- e) richiesta di rimborso di penalità.

3. I relativi oneri sono a carico dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972.

4. Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 50

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e articolo 216, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari". Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire, nei confronti dell'appaltatore, per i discendenti contratti esecutivi. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno successivo all'aggiudicazione ovvero dal ricevimento dell'intimazione di pagamento.

ARTICOLO 51

MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

DELL'ACCORDO QUADRO

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione ha facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal presente bando ovvero qualora tale subentro non sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti riuniti o consorziati, purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

ARTICOLO 52

Certificazione antimafia

Per la presente fornitura, nelle more del rilascio della documentazione antimafia da parte della Prefettura competente è stata accettata una autocertificazione del/i legale/i rappresentante/i della/e appaltatrice/i e della/e eventuale/i azienda/e ausiliaria/e, poiché la fornitura di che trattasi è di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 53

CONTROVERSIE

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione dell'accordo quadro, ove non sia possibile un bonario componimento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 54

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente accordo quadro:

a) **1'allegato n. 1**, recante le specifiche tecniche dei pantaloni corti estivi

per NRM;

- b) **l'allegato n. 2**, recante le specifiche tecniche dei pantaloni corti invernali per NRM;
- c) **l'allegato n. 3**, recante le specifiche tecniche degli abiti di grande uniforme;
- d) **l'allegato n. 4**, patto di integrità.